



Circolare n.18 del 8 novembre 2017

Dividendi e plusvalenze, nuove percentuali di imponibilità

Indice

1. Premessa	2
2. Nuove percentuali di imponibilità dei dividendi	2
2.1. Profili applicativi	4
2.2. Enti non commerciali	9
2.3. Ritenuta sugli utili distribuiti alle società di capitali comunitarie	10
3. Nuove quote di tassazione delle plusvalenze	10
3.1. Efficacia delle nuove disposizioni	12
3.2. Considerazioni operative	14
3.3. Plusvalenze realizzate da enti non commerciali	16

1. Premessa

L'art. 1 co. 61 della L. 28.12.2015 n. 208 ha modificato l'art. 77 co. 1 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, **riducendo l'aliquota dell'IRES dal 27,50% al 24%**, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). Il successivo co. 64 dell'art. 1 della L. 208/2015, al fine di garantire l'invarianza del livello di imposizione su dividendi e plusvalenze, ha demandato a un **Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze la modifica della percentuale d'imposizione** relativa alle componenti di reddito che si originano da:

dividendi e plusvalenze per i soci non imprenditori (artt. 47 e 68 co. 3 del TUIR) e per gli imprenditori soggetti ad IRPEF (artt. 58 co. 2 e 59 del TUIR);

utili percepiti dagli enti non commerciali.

A questi fini, è stato emanato il **D.M. 26.5.2017**, che ha rideterminato la quota fiscalmente rilevante di diverse tipologie di dividendi e plusvalenze, come meglio illustrato nel prosieguo della presente Circolare.

2. Nuove percentuali di imponibilità dei dividendi

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del D.M. 26.5.2017, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **58,14%** – in luogo di quella previgente del 49,72% – gli **utili** (e i proventi da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'art. 44 co. 2 lett. a) del TUIR) relativi a:

partecipazioni qualificate (art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR) – che, ad esempio, attribuiscono **diritti di voto** esercitabili in assemblea ordinaria **superiore al 20%**, ovvero una **partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 25%** per le quote non negoziate in mercati regolamentati (C.M. 18.1.2006 n. 4/E, par. 2.1, 10.12.2004 n. 52/E, par. 2.2.1 e 24.6.1998 n. 165/E, par. 2.2.1) – detenute in soggetti IRES e percepiti da **persone fisiche residenti non imprenditori**, da società semplici e da soggetti equiparati (art. 47 del TUIR). L'inclusione delle società semplici, anche se non espressamente citate dalla norma, deriva dalle indicazioni della C.M. 16.6.2004 n. 26/E, secondo cui i **dividendi percepiti dalle società semplici** non sono mai soggetti alla ritenuta alla fonte ex art. 27 co. 1 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600 e, pertanto, concorrono a formare la base imponibile delle società stesse secondo i criteri ordinari, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta. Sul punto, si rammenta che – ai sensi dell'art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR – le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici;

partecipazioni (qualificate e non) e percepiti dagli **imprenditori individuali, s.n.c. e s.a.s. residenti, anche in regime di contabilità semplificata** (art. 59 del TUIR);

remunerazioni derivanti da **contratti di associazione in partecipazione** di cui all'art. 109 co. 9 lett. b) del TUIR.

La nuova percentuale di concorrenza alla formazione del reddito dei dividendi si applica **anche agli utili percepiti dalle società a responsabilità limitata** che hanno optato per la c.d. "piccola trasparenza"

di cui all'art. 116 del TUIR, in virtù del richiamo al co. 2 di quest'ultima disposizione operato dall'art. 59 del TUIR.

Decorrenza

La nuova quota di imponibilità del 58,14% si applica ai **dividendi formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016**, ovvero dal 2017 per i soggetti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, ovvero con la medesima decorrenza prevista per la riduzione dell'IRES al 24%.

Esempio

Si consideri una società che distribuisce riserve di utili nel corso del 2018 per un importo di 50.000 euro, di cui 25.000 euro accantonati con utili formati nel 2017 e 25.000 euro formati nel 2014.

Il socio persona fisica deve assoggettare ad imposizione un ammontare derivante dalla sommatoria di due importi:

12.430 euro, pari al 49,72% di 25.000 euro, relativamente alle riserve di utili formati nel 2014;

14.535 euro, pari al 58,14% di 25.000 euro, con riguardo alle riserve di utili conseguiti nel 2017.

Fattispecie escluse

Non sono interessati dalla nuova percentuale di imponibilità del 58,14% i dividendi:

provenienti da società residenti in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 167 co. 4 del TUIR, che sono imponibili integralmente;

originatisi a seguito del possesso di **partecipazioni non qualificate da parte di soggetti non imprenditori** (art. 67 co. 1 lett. *c-bis*) del TUIR), che continuano ad essere soggetti ad un prelievo a titolo di imposta nella misura del 26% (art. 27 co. 1 del D.P.R. 600/1973);

SOGGETTO PERCETTORE	MOMENTO DI MATURAZIONE DEGLI UTILI		
	Fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2007	A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino al 31.12.2016	A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016
Socio non imprenditore (partecipazione QUALIFICATA)	Imponibile: 40%	Imponibile: 49,72%	Imponibile: 58,14%
Socio non imprenditore (quota NON QUALIFICATA)	Imponibile: 100% con applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, con aliquota dal 26% per le distribuzioni effettuate dall'1.7.2014.		

percepiti da società ed enti commerciali che risultano **soggetti passivi IRES**, i quali beneficiano dell'**imponibilità nel limite del 5%** dell'ammontare percepito (art. 89 del TUIR).

SOGGETTO PERCETTORE	MOMENTO DI MATURAZIONE DEGLI UTILI
---------------------	------------------------------------

	Fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2007	A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino al 31.12.2016	A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016
Socio imprenditore IRPEF	Imponibile: 40%	Imponibile: 49,72%	Imponibile: 58,14%
Socio imprenditore IRES	Imponibile: 5% quale componente positivo del reddito di impresa.		

2.1. Profili applicativi

Il D.M. 26.5.2017 adotta la **medesima impostazione utilizzata dal D.M. 2.4.2008**, che ha rideterminato le percentuali relative ai dividendi a seguito della riduzione dell'aliquota IRES dal 33% al 27,50%.

Gli **utili prodotti** dai soggetti IRES a partire **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016** concorreranno per il **58,14%** alla formazione del reddito imponibile dei **percipienti non imprenditori** (art. 47 del TUIR) o dei **soggetti IRPEF imprenditori** (art. 59 del TUIR).

Per i medesimi soci percettori, tuttavia, restano ancora valide le seguenti **percentuali di imponibilità**:

40%, che si applica agli **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007**;

49,72%, relativamente agli **utili maturati dal periodo amministrativo successivo a quello in corso al 31.12.2007 fino all'esercizio in corso al 31.12.2016**.

Monitoraggio nel modello Redditi

L'incremento e la riduzione delle riserve di utili formate con utili prodotti nel corso del periodo compreso dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 all'esercizio in corso al 31.12.2016 dovranno essere indicati nell'apposito **"Prospetto del capitale e delle riserve"** del quadro RS del modello REDDITI SC (art. 1 co. 5 del D.M. 26.5.2017).

L'applicazione di questo meccanismo per i **dividendi percepiti da soggetti esteri** sarà possibile attraverso l'acquisizione di un'apposita attestazione da parte del soggetto partecipato non residente (art. 1 co. 7 del D.M. 26.5.2017).

Nella **certificazione** relativa agli utili e agli altri proventi equiparati di cui all'art. 4 co. 6-*quater* del D.P.R. 322/1998 deve essere data separata indicazione (art. 1 co. 5 del D.M. 26.5.2017) degli utili e proventi equiparati maturati nel periodo compreso dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 all'esercizio in corso al 31.12.2016, e di quelli maturati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016. Dovrebbe, quindi, ritenersi necessaria una modifica del modello CUPE, riguardante la certificazione dei dividendi e dei proventi assimilati, da rilasciare entro il 31 marzo, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non, indipendentemente dalla forma di corresponsione.

Acconti su dividendi

Il riferimento dell'art. 1 co. 1 del D.M. 26.5.2017 agli "*utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017*" deve essere interpretato nel senso che anche gli acconti su dividendi percepiti nel 2017, su utili in corso di formazione in quest'ultimo esercizio, saranno imponibili nella misura del 58,14%.

Utili percepiti tramite società holding

L'incremento della percentuale di imponibilità dal 49,72% al 58,14% **aggrava l'imposizione** sui dividendi distribuiti da una società *holding*, che a loro volta derivano da utili formati prima del 2017 (soggetti ad IRES al 27,50%) e, quindi, tassati in capo alle società operative del gruppo. Infatti, ai fini dell'imposizione in capo al socio si assume quale esercizio di formazione del dividendo quello rispetto al quale l'assemblea della società *holding* ne delibera la distribuzione. Pertanto, un **dividendo deliberato dalla holding nel 2018 a seguito dell'approvazione del bilancio 2017** si considera relativo a un utile prodotto nel 2017, anche se l'utile in parola deriva da redditi tassati in capo alle società controllate (operative) con IRES al 27,50% nel 2016. Conseguentemente, il socio soggetto IRPEF che detiene una partecipazione in una società operativa mediante una *holding* risulta **soggetto a tassazione per il 58,14%** sugli utili dell'operativa formati nel 2016 e su tutte le riserve di utili che verranno distribuite alla società *holding* a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Utili percepiti mediante società fiduciarie

Il dividendo distribuito dalla società partecipata alla società fiduciaria in relazione alla partecipazione intestata fiduciariamente si assume distribuito direttamente a mano del fiduciante. In altri termini, si applica la normativa che opererebbe in assenza di intestazione fiduciaria: sul punto, si vedano le **R.M. 8.10.1999 n. 153/E e 13.3.2006 n. 37/E**, secondo cui le società fiduciarie non sono considerate proprietarie dei beni ad esse fiduciariamente intestati in quanto, attraverso il rapporto fiduciario, le stesse dispongono dei beni loro affidati nell'interesse dei soci-fiducianti ed è da escludere che possano liberamente disporre quanto ricevono in consegna, se non nei limiti del mandato.

Conseguentemente, ai fini della **determinazione della percentuale di imposizione** sui proventi percepiti tramite società fiduciarie, **rileva l'esercizio in cui gli utili si sono formati in capo alla società partecipata.**

Dividendi di fonte estera e credito d'imposta

Gli utili su partecipazioni qualificate di società estere (residenti in Stati o territori non considerati a fiscalità privilegiata) concorrono alla formazione del reddito imponibile nella **medesima percentuale prevista per i dividendi di fonte nazionale**. Pertanto, anche per gli utili esteri su partecipazioni

qualificate formatisi dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 si applica la nuova percentuale di imponibilità del 58,14%.

Quindi, anche se la **sommatoria del prelievo in capo alla società e al socio** risulta invariato per i dividendi di fonte nazionale, la nuova percentuale di imponibilità dei dividendi prevede che **i dividendi di fonte estera** subiscano una **pressione fiscale superiore**. Inoltre, su tale ammontare deve essere applicata una **ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 26%** a cura del sostituto residente che (eventualmente) interviene nella riscossione del dividendo (art. 27 co. 4 del D.P.R. 600/1973). In altre parole, i soggetti residenti che percepiscono dividendi di fonte estera formatisi dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 subiranno una ritenuta d'acconto del 26% su una base imponibile del 58,14%. A questo proposito, si ricorda l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui le ritenute operate a titolo d'imposta o d'acconto si applicano sul c.d. **"netto frontiera"** ovvero sull'ammontare dei dividendi al netto delle imposte applicate nello Stato estero dove risiede la società erogante (C.M. 26/E/2004 par. 4.3).

Nella generalità dei casi, lo Stato estero della fonte del dividendo opera un **prelievo sull'utile percepito dal soggetto residente in Italia** (di norma si applicano aliquote dal 10% al 15%): solitamente, le Convenzioni contro le doppie imposizioni internazionali non eliminano la **doppia imposizione** del provento da parte dello Stato della fonte e dello Stato del percipiente, ma si limitano a prevedere un'attenuazione del prelievo alla fonte sui dividendi erogati da un soggetto residente in uno Stato contraente e percepiti da un soggetto residente nell'altro Stato che ne sia il beneficiario effettivo.

Se alla formazione del reddito complessivo del socio concorrono i redditi prodotti all'estero, è riconosciuto un **credito per le imposte pagate all'estero**, ai sensi dell'art. 165 co. 1 del TUIR. Pertanto, considerata la concorrenza al reddito complessivo dei **dividendi su partecipazioni qualificate**, le imposte assolte all'estero su questi ultimi possono essere scomutate da quelle dovute in Italia in applicazione del citato **art. 165 del TUIR**. Tuttavia, il **co. 10** di quest'ultima disposizione prevede che *"nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente"*. In altri termini, per i dividendi derivanti da una partecipazione qualificata, erogati da una società estera, la **detrazione dell'eventuale imposta estera versata** sarà riconosciuta per un ammontare pari al **58,14% del prelievo applicato nello Stato dove risiede la società partecipata**. Questa percentuale vale per gli utili formatisi in capo alla società "fonte" a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016. La percentuale di detraibilità delle imposte assolte all'estero risulta, invece, pari al:

40% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;

49,72% per gli utili prodotti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 fino all'esercizio in corso al 31.12.2016.

Esempio

Dividendo: euro 100.000,00

Ritenuta convenzionale applicata (15%): euro 15.000,00

Dividendo netto: euro 85.000,00

Prelievo nello Stato estero	Regime fiscale fino al 31.12.2016	Regime fiscale ex D.M. 26.5.2017
Dividendo "netto frontiera"	85.000,00	85.000,00
Percentuale di imponibilità	49,72%	58,14%
Quota imponibile ritenuta	$49,72\% * 85.000,00 = 42.262,00$	$58,14\% * 85.000,00 = 49.419,00$
Ritenuta d'acconto del 26%	$42.262,00 * 26\% = 10.988,12$	$49.419,00 * 26\% = 12.848,94$
Imponibile IRPEF	42.262,00	49.419,00
IRPEF	18.172,66	21.250,17
Credito d'imposta art. 165 del TUIR	$49,72\% * 15.000,00 = 7.458,00$	$58,14\% * 15.000,00 = 8.721,00$
IRPEF netta	$18.172,66 - 7.458,00 = 10.714,66$	$21.250,17 - 8.721,00 = 12.529,17$

Presunzione sull'esercizio di formazione degli utili distribuiti

Il D.M. 26.5.2017 prevede una presunzione di favore nel caso in cui non sia specificato l'esercizio di "formazione" degli utili distribuiti ai soci in forma di dividendi. In particolare, l'art. 1 co. 4 del Decreto stabilisce che, a partire dalle **delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2016**, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti **si considerano prioritariamente formati:**

con utili prodotti dal soggetto IRES partecipato fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;

e, poi, fino all'esercizio in corso al 31.12.2016.

Questa presunzione trova applicazione a **precindere dalla natura (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili**, anche nell'ipotesi in cui l'applicazione della disposizione risulti ininfluenza sul trattamento impositivo dei dividendi, perché soggetti a ritenuta a titolo di imposta. Peraltro, utilizzare la presunzione in argomento con riferimento esclusivo alle partecipazioni che potrebbero usufruire di un trattamento fiscale più vantaggioso non sembra coerente con la finalità della norma in esame, che intende conservare il trattamento precedente alla sua emanazione solo agli utili che sono stati prodotti nella vigenza del precedente regime impositivo.

Riserve di utili impiegate a copertura delle perdite

Alla luce del consolidato orientamento della **C.M. 13.3.2009 n. 8/E par. 1.2**, qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione ai soci (ad esempio, per la copertura delle perdite), possono considerarsi utilizzate per prime e, fino a loro concorrenza, le riserve formate con gli utili prodotti negli esercizi in cui l'aliquota IRES risulta inferiore (Circolare Assonime 30.5.2008 n. 37 par. 3.1).

Esempio

Si consideri una società che realizza una perdita nel corso del 2019 per un importo pari a 60.000 euro e abbia riserve di utili pari a 75.000 euro, di cui 30.000 euro accantonate con utili formati prima del 2017 e 45.000 euro con utili realizzati nelle annualità 2017 e 2018 (e, quindi, che hanno scontato l'IRES al 24%). Per ripianare la perdita formatasi nel 2019, la società può utilizzare:

in via prioritaria, le riserve di utili formati nel 2017 e nel 2018 per l'intero ammontare di 45.000 euro; successivamente, intaccare le riserve di utili formati prima del 2017 per il rimanente ammontare di 15.000 euro.

Presunzione di prioritaria distribuzione degli utili

L'**art. 47 co. 1 del TUIR** prevede che l'eventuale distribuzione di poste di patrimonio netto aventi natura di capitale in luogo dell'utile d'esercizio o di riserve di utili presenti in bilancio deve essere riqualificata agli effetti fiscali come una distribuzione di utili. Sul punto, si ricorda che tale presunzione **non opera per le riserve in sospensione d'imposta**.

Considerato che dal 2004 è stata modificata due volte la percentuale di concorrenza al reddito dei dividendi percepiti su partecipazioni qualificate, l'eventuale distribuzione di riserve di capitale in presenza di riserve di utili stratificate nel tempo sarebbe soggetta ad una triplice riqualificazione ai fini fiscali:

in primo luogo, **si presumono utilizzate per prime le riserve di utili formati prima del 2008**, con l'applicazione della percentuale di imponibilità in capo al socio del 40%;

poi, si presume l'utilizzo delle **riserve di utili che hanno scontato l'IRES al 27,50%** e che verrebbero tassate in capo al socio per il 49,72%;

se fossero utilizzate **riserve di utili che hanno scontato l'IRES al 24%**, le somme distribuite verrebbero tassate applicando la nuova percentuale, pari al 58,14%;

in caso di distribuzione ancora capiente, entrerebbero in gioco le regole previste per le riserve di patrimonio netto aventi natura di capitale.

La **C.M. 13.3.2009 n. 8/E, par. 1.2** ha precisato che la società partecipata deve **comunicare ai soci la diversa natura delle riserve oggetto della distribuzione** e quale sia il regime fiscale applicabile. In altre parole, se la società pone in distribuzione riserve di capitale (ad esempio, riserve da sovrapprezzo azioni) deve specificare che, in mancanza di utili e di riserve di utili, la distribuzione non costituisce reddito tassabile. In alternativa, deve specificare che, nonostante stia **distribuendo civilisticamente riserve di capitale**, posto che siano presenti anche riserve di utili disponibili, la distribuzione costituisce **utile tassabile** ai sensi dell'art. 47 del TUIR.

Riserve da costituire per prime in caso di fusione e scissione

La suddivisione delle riserve di utili tra "riserve tassate al 27,50%" e "riserve tassate al 24%" aggiungerà uno step nella ricostituzione dell'avanzo di fusione e scissione. In particolare, la suddivisione dell'avanzo procederà per i seguenti passaggi:

una prima fase, in cui avviene la **prioritaria ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta**

ai sensi dell'art. 172 co. 5 del TUIR (e, per la scissione, dell'art. 173 co. 9 del TUIR); nell'ipotesi di avanzo eccedente, la **ricostituzione delle riserve di capitale e di utili**, con il **criterio proporzionale** di cui all'art. 172 co. 6 del TUIR (e, per la scissione, dell'art. 173 co. 9 del TUIR); un'ultima fase, nella quale viene determinato l'ammontare complessivo di riserve di utili ricostituite con priorità a quelle formate con utili assoggettati a IRES al 27,50%, in conformità all'art. 1 del D.M. 26.5.2017.

2.2. Enti non commerciali

Relativamente ai dividendi percepiti dagli enti non commerciali ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. q) del D.Lgs. 344/2003, il D.M. 26.5.2017 stabilisce che:

i dividendi percepiti, formati con **utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016**, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare;

per i **dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2016**, resta ferma la concorrenza alla formazione del reddito nella misura del 77,74%.

A questo proposito, si ricorda che, prima dell'intervento normativo in commento, l'art. 1 co. 655 della L. 23.12.2014 n. 190 aveva modificato la disciplina dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali, prevedendo il passaggio della **quota esclusa da imposizione** di tali utili dal 95% al 22,26%. Tale aggravio di tassazione ha efficacia retroattiva per tutti i **dividendi messi in distribuzione dall'1.1.2014** anche se, limitatamente al 2014 stesso, è stato previsto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'imposta dovuta in base al nuovo regime e l'imposta calcolata secondo le previgenti disposizioni (il credito, però, poteva essere recuperato solo a partire dal 2016). Questo credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione** a decorrere dall'1.1.2016 per il **33,33%**, a decorrere dall'1.1.2017 nella medesima quota e a decorrere dall'1.1.2018 nella misura rimanente: la R.M. 31.7.2015 n. 70/E ha chiarito che, nell'ipotesi in cui per motivi di **incapienza** non possa essere usata l'intera quota del credito d'imposta, la parte rimanente potrà essere fruita nel successivo periodo d'imposta, sommandosi alla quota utilizzabile in tale periodo.

Il credito d'imposta aveva valenza meramente transitoria, in quanto dal 2015 gli enti non commerciali rimangono esposti alla maggiore tassazione senza più alcuna possibilità di sgravio.

Sempre la L. 190/2014 ha **eliminato l'inciso "anche nell'esercizio di impresa"** dall'art. 4 co. 1 lett. q) del DLgs. 344/2003: tale soppressione avrebbe potuto far intendere che fosse previsto un trattamento fiscale differenziato tra utili percepiti dagli enti non commerciali nell'esercizio di impresa e quelli percepiti svolgendo la propria attività istituzionale. Al riguardo, la **C.M. 19.2.2015 n. 6/E par. 5.2** ha chiarito che il regime impositivo previsto dall'art. 4 co. 1 lett. q) del DLgs. 344/2003 si applica per **"tutti" gli utili percepiti dagli enti non commerciali**, anche se prodotti nell'esercizio di impresa. Non sono, quindi, previste differenti regole di tassazione degli utili, a seconda che gli stessi siano realizzati o meno

nell'ambito dell'esercizio di un'attività di impresa e ciò vale anche a seguito dell'introduzione dell'integrale imponibilità dei dividendi.

2.3. Ritenuta sugli utili distribuiti alle società di capitali comunitarie

A corollario della nuova percentuale di imponibilità dei dividendi introdotta dal D.M. 26.5.2017, si ricorda che l'art. 1 co. 62 della L. 208/2015 ha disposto la riduzione dall'1,375% all'**1,20%** dell'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 27 co. 3-*ter* del D.P.R. 600/1973. Questa ritenuta si applica sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società:

residenti negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;

che sono **inclusi nella *white list* di cui al D.M. 4.9.1996**, se non rientranti nel regime "madre-figlia" (la possibilità di applicare l'1,20% non compete nei confronti di persone fisiche, società di persone, associazioni o trusts, se non sono soggetti all'imposta sulle società nello Stato di residenza).

Anche l'aliquota relativa alla ritenuta in argomento è passata dall'1,375% all'1,20% a seguito della riduzione dell'aliquota IRES al 24% a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Tale riduzione opera con effetto per i **periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016** (2017, per i soggetti solari). La norma non specifica, quindi, se la nuova aliquota risulti applicabile agli **utili "prodotti"** o agli utili **"distribuiti" dal periodo di imposta 2017**. In occasione della riduzione operata con L. 244/2007, l'art. 1 co. 68 della stessa aveva previsto che la nuova aliquota fosse applicabile agli **utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007** (2008 per i c.d. "soggetti solari") e non per quelli formati entro il 2007. In considerazione dei **profili di incompatibilità con il principio della libertà di stabilimento** della suddetta limitazione temporale – derivante dall'assegnazione ai dividendi corrisposti a società non residenti di un regime meno favorevole rispetto a quello riservato ai dividendi erogati ad imprese residenti (Corte di Giustizia UE 19.11.2009, causa C-540/07) – la **C.M. 8.7.2011 n. 32/E par. 2** aveva previsto che le strutture territoriali dovessero:

nel caso di istanze di rimborso, applicare la nuova aliquota a prescindere dalla decorrenza, in presenza degli ulteriori presupposti richiesti per il rimborso;

nei contenziosi pendenti, abbandonare le eccezioni di irretroattività delle modifiche della L. 244/2007.

Tutto ciò premesso, sebbene la L. 208/2015 non abbia disposto nulla al riguardo, è presumibile che, alla luce della giurisprudenza comunitaria, l'aliquota dell'1,20% sia applicabile agli **utili "distribuiti" dal periodo di imposta 2017** (per i soggetti solari), in qualunque momento formati.

3. Nuove quote di tassazione delle plusvalenze

L'art. 2 co. 2 del D.M. 26.5.2017 ha introdotto l'imponibilità per il **58,14% delle plusvalenze** (e la deducibilità delle minusvalenze) **realizzate dall'1.1.2018** che derivano dalla **cessione di**

partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 68 co. 3 del TUIR (ossia, che rientrano tra i redditi diversi): considerato che tali plusvalenze concorrono, parzialmente, al reddito complessivo, esse sono assoggettate anche alle **addizionali regionali e comunali** (C.M. 10.12.2004 n. 52/E par. 3.1).

Resta ferma la misura del **49,72%** per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da **atti di realizzo posti in essere anteriormente all'1.1.2018**, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data: tali regole sono applicabili a prescindere dal regime impositivo prescelto dal contribuente (regime della dichiarazione, del risparmio amministrato e di quello gestito di cui, rispettivamente, agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997).

Le **plusvalenze su partecipazioni non qualificate**, invece, non sono interessate dal D.M. 26.5.2017 e **restano soggette all'imposta sostitutiva del 26%**.

È, inoltre, prevista l'**esenzione** dal reddito limitatamente al **41,86%** per le plusvalenze su partecipazioni (art. 58 co. 2 del TUIR):

detenute in regime d'impresa da soggetti IRPEF;

aventi i requisiti richiesti dall'art. 87 del TUIR in materia di *participation exemption*.

La stessa percentuale si applica anche per la determinazione della quota delle corrispondenti **minusvalenze non deducibili** dal reddito imponibile.

Non ha, invece, subito modifiche il trattamento fiscale relativo alle cessioni di partecipazioni detenute da persone fisiche in regime d'impresa e che adottano il **regime contabile semplificato**: a questo proposito, la **C.M. 4.8.2004 n. 36 par. 2.1** ha chiarito che, ai sensi dell'art. 66 del TUIR, si realizzano **sempre plusvalenze interamente imponibili**. Infatti, i soggetti in contabilità semplificata, non essendo tenuti agli obblighi di redazione del bilancio, non possono accedere al regime dell'esenzione, data l'**impossibilità di riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge** e, in particolare, quello della classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie *ex* art. 87 co. 1 lett. b) del TUIR.

Esclusione delle società di persone

Per espressa previsione normativa, la rideterminazione delle percentuali di imposizione delle plusvalenze su partecipazioni al 58,14% non si applica ai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR (art. 1 co. 64 della L. 208/2015, e art. 2 co. 3 del D.M. 26.5.2017). Pertanto, le società semplici che cedono una partecipazione e le s.n.c. o le s.a.s. che beneficiano della *participation exemption* continuano ad applicare la concorrenza al reddito della plusvalenza secondo la "**vecchia**" **misura del 49,72%**.

Secondo la Relazione illustrativa al Ddl. della L. 208/2015, che ha previsto l'adeguamento di queste percentuali, l'obiettivo è quello di **evitare l'aumento della quota imponibile per le società di persone** e gli enti ad essi equiparati. Attualmente, non è chiaro se la rideterminazione delle percentuali venga esclusa per le plusvalenze realizzate dalle società di persone, come prevede il contenuto letterale della norma, o per le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni in società di persone,

come parrebbe logico da un punto di vista di coerenza sistematica. Con riferimento alla rideterminazione della percentuale di imposizione ad opera del **D.M. 2.4.2008**, che aveva incrementato la concorrenza al reddito dal 40% al 49,72% a seguito della riduzione dell'aliquota IRES dal 33% al 27,50%, la **Circolare Assonime 30.5.2008 n. 37, par. 3.4** aveva osservato che le società di persone non sono interessate dalla riduzione dell'IRES e, pertanto, l'aumento della percentuale di imponibilità dei dividendi e delle plusvalenze non avrebbe dovuto (e oggi non dovrebbe) riguardare la partecipazione in tali soggetti.

S.r.l. che hanno optato per la "trasparenza fiscale"

L'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 116 del TUIR può essere esercitata dalle sole s.r.l. interamente partecipate da persone fisiche, purché il numero di soci non sia superiore a 10 (o a 20, per le società cooperative a responsabilità limitata). Per quanto riguarda le plusvalenze PEX su partecipazioni realizzate dalle s.r.l. che hanno esercitato questa opzione, esse sono **esenti non per il 95%** del loro ammontare (misura "ordinaria" dell'art. 87 del TUIR), bensì nella **stessa quota** che sarebbe applicabile nel caso di **partecipazione diretta nella società "operativa" da parte della persona fisica**. Pertanto, a partire dalle plusvalenze realizzate dall'1.1.2018, anche per le s.r.l. che optano per la "piccola trasparenza" la percentuale di esenzione viene ridotta al 41,86%. Su questo punto, il regime di cui all'art. 116 del TUIR sembra differenziarsi da quanto previsto in materia di s.n.c. e s.a.s. che risultano ricomprese nell'art. 5 del TUIR. Infatti, l'**art. 2 co. 3 del D.M. 26.5.2017** non cita le s.r.l. che optano per il regime di cui all'art. 116 del TUIR tra i soggetti che sono esclusi dall'applicazione della nuova percentuale del 41,86%, che individua l'esenzione dal reddito delle plusvalenze PEX. Vale, quindi, il rimando del co. 2 dell'art. 116 del TUIR all'applicazione dell'art. 58 co. 2 del TUIR, il quale risulta oggetto dell'incremento della percentuale di imposizione ai sensi dell'art. 2 co. 1 del D.M. 26.5.2017.

3.1. Efficacia delle nuove disposizioni

Per gli imprenditori individuali che possono beneficiare del regime della **participation exemption** di cui all'art. 58 co. 2 del TUIR, l'esenzione per il 41,86% si applica per le **plusvalenze realizzate a decorrere dall'1.1.2018**. Anche la nuova percentuale del 58,14% per l'imponibilità delle plusvalenze su partecipazioni qualificate *ex art. 68 co. 3 del TUIR* decorre dagli atti di realizzo posti in essere dall'1.1.2018. La scelta di lasciare **inalterate le precedenti misure di tassazione per le plusvalenze realizzate prima del 2018** deriva dall'assunzione che le medesime sono espressione, in linea prevalente, di utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017 e, quindi, scontano l'IRES con la previgente aliquota del 27,50%.

Quindi, resta ferma la misura del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente all'1.1.2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data (art. 2 co. 2 del D.M. 26.5.2017).

Esempio

Se una persona fisica che non svolge attività di impresa ha **ceduto una partecipazione qualificata** (art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR) il **30.4.2017**, generando una plusvalenza e **incassando il corrispettivo il 30.6.2018**, questa plusvalenza sarà imponibile nell'anno 2018, in applicazione del principio di cassa che caratterizza la tassazione dei *capital gain*, e concorrerà al reddito complessivo del cedente per il 49,72% del suo ammontare, in quanto è stata realizzata prima dell'1.1.2018.

Imposizione delle plusvalenze indipendente dal momento di produzione degli utili

La tassazione del 58,14% delle plusvalenze prescinde dalla circostanza che la concorrenza delle stesse al reddito della società sia avvenuta in tutto o in parte in periodi d'imposta precedenti, per i quali l'aliquota IRES era superiore al 24%. Tale scelta deriva dalla constatazione che le plusvalenze in parola non dipendono solo dagli utili non distribuiti, ma anche da altri fattori (utili attesi, premio di maggioranza, ecc.).

Anticipazione della distribuzione degli utili

Riguardo alla decorrenza prevista per le nuove percentuali sulle plusvalenze, si evidenzia un **disallineamento rispetto alla disciplina dei dividendi**, che può indurre i contribuenti ad anticipare la distribuzione di riserve di utili rispetto alla cessione delle partecipazioni. Appare, pertanto, verosimile che i soggetti che intendono cedere le partecipazioni a partire dal 2018 preferiscano **distribuire prima della cessione i dividendi formati con utili prodotti anteriormente al 2017**. Tale comportamento **non dovrebbe essere considerato elusivo**, in quanto è conseguente a un effetto distorsivo della norma, che non consente di distinguere la parte di plusvalenza corrispondente alle riserve formate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2016.

Esempio

Per individuare il vantaggio fiscale dell'anticipazione della distribuzione degli utili, si consideri un socio persona fisica che detiene una partecipazione del 100% in una società di capitali il cui patrimonio netto è così composto:

capitale sociale: 250 euro;

riserve di utili formati fino al 31.12.2016: 500 euro.

Il **costo della partecipazione** riconosciuto in capo al socio è pari a 250 euro ed è in corso una trattativa per la vendita della società nel 2018 per un ammontare di 1.250 euro. Nel caso in cui il socio unico **deliberi la distribuzione delle riserve nel corso del 2018**, le riserve distribuite concorrono a formare la base imponibile del socio per il 49,72% di 500 euro, ed avviene una contestuale riduzione del prezzo della società di pari ammontare, ovvero si paga un prezzo di 750 euro. Nel 2018 si realizza una plusvalenza per 500 euro, imponibile per il 58,14%.

Diversamente, qualora si **decida di non distribuire le riserve prima della cessione**, il socio realizza una plusvalenza pari a 1.000 euro, che concorre a formare la sua base imponibile per il 58,14%. A parità di condizioni, la distribuzione anticipata comporta una riduzione del reddito del socio pari all'8,42% delle riserve distribuite dalla società.

3.2. Considerazioni operative

Le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e di partecipazioni PEX degli imprenditori, assunte al netto delle relative minusvalenze, concorrono parzialmente al reddito (D.M. 26.5.2017 e D.M. 2.4.2008) nella misura del:

58,14% per gli atti di realizzo posti in essere dall'1.1.2018;
49,72% per le cessioni effettuate dall'1.1.2009 al 31.12.2017;
40% per le alienazioni eseguite prima dell'1.1.2009.

Esempio

Un socio persona fisica ha ceduto alcune partecipazioni in data 30.6.2016 con il realizzo di una plusvalenza pari a 25.000 euro. Il saldo del corrispettivo è previsto in due rate:

il primo pagamento avverrà in data 30.11.2017;

il secondo versamento sarà erogato il giorno 18.4.2018.

In base al disposto dell'**art. 2 co. 2 del D.M. 26.5.2017**, l'imponibile in capo al socio ammonta comunque al 49,72% di 25.000 euro. Infatti, il realizzo della plusvalenza è avvenuto anteriormente all'entrata in vigore della nuova percentuale di esenzione (1.1.2018), anche se il corrispettivo è stato percepito successivamente.

Irrelevanza degli acconti sul corrispettivo

L'applicazione della nuova percentuale di concorrenza al reddito del 58,14% alle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate scatta dagli atti realizzativi posti in essere dall'1.1.2018. Non rileva, quindi, il fatto che eventuali acconti siano stati percepiti in periodi di imposta precedenti.

Se nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui si effettua la cessione, il contribuente ha percepito **somme a titolo di acconto**, esse devono essere **computate ai fini della determinazione del corrispettivo**, perché gli acconti non sono imponibili nell'anno in cui sono percepiti, ma in quello in cui la cessione si perfeziona (C.M. 24.6.1998 n. 165 par. 5.2.1). Conseguentemente, qualora si stipuli un **contratto preliminare** che prevede la corresponsione di acconti nell'anno 2017 e la sottoscrizione dell'atto definitivo di cessione nell'anno 2018, le somme percepite a titolo di anticipazione saranno imponibili nel periodo d'imposta in cui la cessione si realizza per il 58,14%.

Corrispettivo dilazionato

Il regime impositivo delle plusvalenze su partecipazioni qualificate, come anticipato, dipende dall'esercizio in cui le medesime sono realizzate. Nell'ipotesi in cui tali proventi siano percepiti in via dilazionata o rateale, l'ammontare imponibile deve essere determinato **proporzionalmente alle somme incassate in ogni periodo d'imposta**, ai sensi dell'art. 68 co. 7 lett. f) del TUIR. Questo meccanismo non influisce sulla percentuale di concorrenza al reddito dei corrispettivi: pertanto, se la cessione si realizza a partire dall'1.1.2018, la plusvalenza concorrerà all'imponibile del percipiente sempre per il 58,14%.

Nel caso in cui il diritto di credito relativo al corrispettivo dilazionato cada in **successione**, i corrispettivi percepiti dagli eredi non fanno emergere alcuna plusvalenza o minusvalenza. In base al principio di cassa, si individua soltanto l'esercizio in cui il reddito viene attratto a tassazione, ma non l'ammontare che deve essere tassato. Tale importo, infatti, viene determinato quando si realizza la plusvalenza, ossia quando si cede la partecipazione.

Interessi attivi per dilazione di pagamento

Gli eventuali interessi per dilazione di pagamento incassati non posseggono un'autonoma collocazione in una delle categorie reddituali, ma costituiscono **redditi della stessa natura di quelli da cui derivano i crediti su cui sono maturati**, ai sensi dell'art. 6 co. 2 del TUIR. In caso di dilazione di pagamento per una cessione di partecipazione, i relativi interessi rappresentano redditi diversi, imponibili ai sensi dell'art. 68 del TUIR.

Quindi, anche gli interessi percepiti da soggetti non imprenditori, se relativi ad una plusvalenza realizzata dall'1.1.2018, saranno imponibili per il 58,14% del loro ammontare.

Minusvalenze sulle cessioni di partecipazioni

Le minusvalenze realizzate sulle cessioni di partecipazioni qualificate sono **dedotte dalle relative plusvalenze** nella misura del 49,72% dall'1.1.2009 al 31.12.2017, e nella quota del 58,14% dall'1.1.2018 (art. 68 co. 3 del TUIR, art. 2 co. 2 del D.M. 2.4.2008 e art. 2 del D.M. 26.5.2017).

Sul punto, si rammenta che è fatto esplicito **divieto** di dedurre le minusvalenze su partecipazioni qualificate **con altri redditi che concorrono** a formare il reddito complessivo ovvero con **plusvalenze soggette a un diverso regime di tassazione** (C.M. 10.12.2004 n. 52/E par. 3.1).

Riporto dell'eccedenza delle minusvalenze

Se le minusvalenze risultano superiori alle relative plusvalenze, l'eccedenza può essere riportata in **deduzione dell'ammontare delle plusvalenze dei quattro periodi d'imposta successivi**, purché ne sia fornita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate (art. 68 co. 5 del TUIR).

In ogni caso, le eccedenze di minusvalenze non sono deducibili dal reddito complessivo prodotto.

3.3. Plusvalenze realizzate da enti non commerciali

Il D.M. 26.5.2017 incide anche sulla rilevanza fiscale delle plusvalenze e minusvalenze realizzate sulle partecipazioni detenute da enti non commerciali.

Salvo lo specifico caso dei dividendi, illustrato in precedenza, gli enti non commerciali – pur se ricompresi tra i soggetti passivi IRES – calcolano il proprio reddito complessivo sommando i redditi di ogni categoria prevista dall'art. 6 del TUIR, determinati in base alle medesime disposizioni applicabili ai soggetti passivi dell'IRPEF (art. 144 co. 1 del TUIR). Pertanto, applicandosi gli artt. 58 co. 2 e 68 co. 3 del TUIR, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate da enti non commerciali concorreranno alla formazione del reddito complessivo per il **58,14%**, in relazione alle:

partecipazioni afferenti all'attività commerciale esercitata, che soddisfano i requisiti del regime di *participation exemption*;

plusvalenze e minusvalenze conseguite su **partecipazioni qualificate estranee all'attività d'impresa**.

Anche per questi soggetti, resta ferma invece la tassazione in forma sostitutiva del 26% per le plusvalenze realizzate in relazione a partecipazioni non qualificate estranee al compendio aziendale dell'impresa esercitata, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 461/1997.
